

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 871 del 15/03/2018 MODENA

Proposta: DPC/2018/860 del 12/03/2018

Struttura proponente: SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDIDI
COMPETENZA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: OPCM 3850/10 - OCDPC 84/13 E 279/15 - COD. 12818 - INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E DI DIFESA SPONDALE A
PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE FONDOVALLE SCOLTENNA TRA
LE LOCALITÀ SASSO CERVARO E CASE PATAROZZI NEI COMUNI DI
SESTOLA E PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - CUP: F99H17000070002 -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E
PRESIDI DI COMPETENZA

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: GUICCIARDI GLORIA

espresso in data 14/03/2018

**Responsabile del
procedimento:** Rita Nicolini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Provincie, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della protezione civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- n. 2189 del 21/12/2015 avente oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 453 del 29/3/2016 con la quale è stata fissata al 1/5/2016 la data di decorrenza dell'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'"Agenzia";
- n. 270 del 29/02/2016, avente oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016, avente oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16/05/2016 avente oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto e nomina dei responsabili della Prevenzione

della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 712 del 16/05/2016 avente oggetto “Direttiva per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 19, comma 5 della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Prime disposizioni relative ad interventi già in corso o programmati alla data del 1/5/2016”;
- n. 1107 del 11/07/2016 avente oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 concernente “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019”;
- n. 1129 del 24/07/2017 avente oggetto “Rinnovo dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- n.1212 del 2/8/2017 avente oggetto “AGGIORNAMENTI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E MODIFICA DI UN PUNTO DELLA DIRETTIVA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DELLA GIUNTA REGIONALE;

Preso atto:

- della determinazione del Direttore n. 1974 del 28/06/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;
- della nota prot. PC/2017/34309 del 01/08/2017 con la quale il Direttore ha disposto, a far data dal 1° agosto 2017, l'assegnazione del personale alle suddette P.O.;
- della propria determinazione n. 4179 del 20/12/2017 con la quale sono stati nominati i responsabili dei procedimenti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468;

Visto:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato D.lgs. n.163/2006" per la parte ancora in vigore;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- il D.Lgs. 159 del 06/09/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29.01.2018 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";
- l'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 e relativo a "Semplificazioni in materia di DURC";
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013";

- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente per oggetto: Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 06/02/2017 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- la legge 11 agosto 2014, n. 114, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 luglio 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;
- l'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2191 del 28/12/2009 "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sugli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- la circolare prot. PG/2015/0200894 del 26 marzo 2015 avente ad oggetto "La fatturazione elettronica nell'amministrazione pubblica";

Premesso che:

- con Delibera di Giunta regionale n. 1480 del 10.10.2017 si è provveduto all'"APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA' DETERMINATASI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NEL NELL'ULTIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2009 E NEI PRIMI GIORNI DEL MESE DI GENNAIO 2010"
- nella medesima Delibera 1480/17 all'allegato 1, al punto 3.2, sono elencati gli interventi assegnati all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile derivanti dalle economie della contabilità speciale 5418 e trasferite, con autorizzazione del direttore dell'Agenzia, sul bilancio della Protezione Civile, fra cui risulta ricompreso il seguente intervento:
"Cod. 12818 - Interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le località Sasso Cervaro e Case Patarozzi nei comuni di Sestola e Pavullo nel Frignano (MO) per un importo di € 80.000,00";
- all'intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice unico di progetto **CUP F99H17000070002;**
- il soggetto attuatore del sopracitato intervento è individuato nell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza;

Dato atto:

- che con la nota protocollo PC.2018.51790 del 22.11.2017 il Servizio Bilancio, Pianificazione finanziaria e Risorse per lo sviluppo comunica che la disponibilità delle somme è allocata sul capitolo U28010 "Spese in conto capitale per lavori di ripristino finanziati con le risorse residue provenienti dalla chiusura della C.S. 5418 (OPCM 3850/2010) per l'attuazione degli interventi necessari al superamento delle criticità

dovute alle avversità atmosferiche dell'ultima decade di dicembre 2009 e primi giorni di gennaio 2010";

- che ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m. e relativi principi e postulati e che pertanto per la somma complessiva di € 80.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno sul sopraccitato Capitolo U28010 del bilancio gestionale 2018 - 2020 dell'Agenzia Regionale, per l'importo di € 80.000,00 per l'anno di previsione 2018, precisando che tale previsione si ritiene sia compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
- che, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016, la sottoscritta Responsabile del Servizio, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- delle valutazioni della sottoscritta Responsabile del Servizio in qualità di committente circa gli aspetti relativi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;

VISTO il progetto esecutivo prot. 9/2018 del 05.03.2018 relativo all'intervento di cui sopra, dell'importo complessivo di € 80.000,00, il cui quadro economico è così articolato:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€.	63.382,46
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	623,80
A)	Totale a base d'appalto:	€.	64.006,26
B1)	I.V.A. 22% su A:	€.	14.081,38
B2)	Premio per polizza assicurativa verificatore (premio minimo):	€.	300,00
B3)	Premio per polizza assicurativa progettisti (premio minimo):	€.	300,00
B4)	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016 (1,6%)	€	1.024,10
B5)	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 4 del D.Lgs 50/2016 (0,4%)	€	256,03
B6)	Contributo ANAC	€	30,00

B5)	Arrotondamento	€.	2,23
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	€.	15.993,74
	Totale progetto:	€.	80.000,00

e costituito dagli elaborati di rito;

VISTA la validazione del progetto effettuata il 02.03.2018 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

Dato atto:

- che per detto intervento, consistente nella manutenzione e ripristino di opere esistenti non si applicano le procedure di verifica (screening) e di V.I.A., come previsto negli artt. 4 e 4-bis della L.R. 9/99 e s.m. e i.;
- che il presente progetto non risulta ricadere in zona SIC o ZPS e, pertanto, non è soggetto alla specifica disciplina;

Preso atto che il D.Lgs. 50/2016:

- all'art. 30 rubricato: "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" stabilisce che:
 - o l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - o l'esecuzione dell'appalto garantisca la qualità delle prestazioni oggetto d'appalto stesso;
 - o le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità;
- al comma 2, dell'art. 32 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina a contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all'art. 36 rubricato "Contratti sotto soglia", si stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- per i contratti sotto soglia, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura semplificata sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per importi tra € 40.000,00 e € 150.000,00 ex comma 2 lett. b);

Richiamata la determinazione n. 1097 del 26.10.2016, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le Linee Guida n.4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ove viene stabilito che le stazioni appaltanti oltre a garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 30, co. 1, del Codice, "tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale". Tali Linee Guida, secondo il parere n.1329 del 13 settembre 2016 del Consiglio di Stato, non hanno efficacia vincolante e perseguono esclusivamente lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici;

Considerato che secondo il Consiglio di Stato la disciplina dell'art. 36 sui contratti sotto soglia è "sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere "integrativo", che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio", fermo restando che "l'ANAC ha preferito, anche in questo caso, un'impostazione "minimale", astenendosi dall'indirizzare alle stazioni appaltanti raccomandazioni operative sovrabbondanti e troppo puntuali, che sarebbero state irrispettose della sfera di discrezionalità in capo alle medesime, e limitandosi a chiarire alcuni aspetti applicativi, a volte anche in senso integrativo, dell'art. 36 del Codice, come declinazione operativa delle specifiche procedure del sotto soglia" (Consiglio di Stato in s.c., Parere n. 1329/2016);

Considerato altresì la proposta di modifica delle predette Linee Guida n.4 ed il Parere del Consiglio di Stato n.361 del 12/02/2018;

Considerato che, nella pregressa esperienza di questo Servizio in merito a procedure aperte per l'appalto di lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro in categoria OG8, l'interesse transfrontaliero è risultato assente anche per la particolarità e specificità degli interventi in tale categoria SOA;

Ritenuto che:

- l'uso ottimale delle risorse assegnate per la realizzazione del predetto intervento (principio di economicità) in

relazione sia alla congruità degli atti posti in essere dalla scrivente struttura appaltante per il conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico (principi di efficacia e di proporzionalità), sia in rapporto alla necessità di non dilatare la durata del procedimento (principio di tempestività) consenta di limitare a 20 il numero dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata;

- che l'oggetto e l'importo del contratto da affidare, e la sopra specificata assenza di interesse transfrontaliero consenta di ritenere che, al fine di garantire l'effettiva contendibilità dell'appalto da parte dei soggetti potenzialmente interessati (principio di libera concorrenza), sia sufficiente invitare alla procedura negoziata almeno n. 20 operatori economici;
- l'adozione della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), si possa considerare adeguata ed idonea a garantire in modo effettivo ed efficace l'apertura al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese;
- in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché alla necessità di dare effettiva attuazione all'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, sia opportuno individuare dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata che assicurino l'effettiva possibilità di partecipazione alla procedura agli operatori economici appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese così come declinate dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005;

Considerato, inoltre, che non si è ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs.n.50/16, in quanto l'importo complessivo a base d'appalto dell'intervento di cui trattasi garantisce comunque il rispetto dell'accesso al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese;

Considerato la tipologia dei lavori da affidare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo, si ritiene opportuno individuare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016;

Ritenuto, non disponendo questo ente di elenchi di operatori economici vigenti e compatibili con il D.Lgs.n.50/2016 né di un regolamento regionale dei contratti pubblici, che l'individuazione

dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dall'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016, mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse a cura degli aspiranti candidati;

Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso di manifestazione di interesse che si ritiene meritevole di approvazione;

Dato atto che detto avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Ente;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato sul sito della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - sottosezione Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza - sottosezione Avvisi, bandi e inviti all'indirizzo web: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-contratti/serv-coord-progrspeciali/avvisi-bandi-e-inviti> - per almeno 15 giorni consecutivi;

Ritenuto che:

- la predetta pubblicizzazione, essendo materialmente effettuata nel rispetto delle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 utilizzando la rete internet, garantisca la piena conoscibilità dell'avvio del procedimento di aggiudicazione del contratto pubblico in parola da parte di tutti gli operatori economici compreso quelli transfrontalieri (principi di trasparenza e pubblicità);
- la contestuale pubblicazione della presente determinazione a contrarre contenente la predeterminazione dei criteri di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata corrisponda ad una condotta leale ed improntata alla buona fede della scrivente struttura appaltante (principio di correttezza);
- l'indagine di mercato, in particolare, deve essere svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, in maniera differenziata per importo e complessità dell'affidamento ed è preordinata "a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante" (punto 4.1.2 delle Linee Guida cit.);

Considerato che:

- l'ANAC ha più volte evidenziato l'esigenza delle stazioni appaltanti di evitare che offerte economicamente troppo basse esponano l'amministrazione al rischio di esecuzione della

prestazione in modo irregolare e ha sottolineato come le offerte presentate dagli operatori economici ammessi alle procedure di aggiudicazione debbano risultare complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa;

- in tale contesto la serietà dell'offerta presentata dagli operatori economici invitati alla procedura negoziata deve tenere necessariamente conto, tra l'altro, oltre che dell'utile di impresa, anche delle spese generali (stimate nei prezziari regionali nel 10%) sostenute dagli stessi per garantire, dal punto di vista qualitativo, la corretta esecuzione dei lavori e, tra l'altro, la presenza in cantiere di proprie maestranze, includendo quindi le spese di trasferimento giornaliero dalla propria sede al cantiere e ritorno oppure, in alternativa, le spese di trasferta;

Dato atto che il Documento Strategico Regionale contiene la strategia, l'approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione delle politiche regionali; da tale documento emerge:

- che tra i principali fabbisogni di intervento della Regione Emilia-Romagna con priorità di tipo A vi è la creazione di nuova occupazione;
- che è necessario un approccio integrato alle politiche regionali per il sostegno della capacità occupazionale del territorio regionale che valuti la possibilità di inserimento di un sostegno alla occupazione territoriale;
- che è rilevante l'opportunità di adottare una strategia di sviluppo che ribalti la logica di un processo che ha generato il ciclo di causalità cumulativa del "de-popolamento - riduzione dell'attività economica - riduzione dei servizi - ulteriore de-popolamento" e che implichi, in concreto:
 - riportare il lavoro nei territori regionali come pre-condizione di sostenibilità di qualsiasi progetto di ricostruzione economica;
 - favorire il consolidamento dei saperi artigianali e la crescita organizzativa delle filiere produttive locali;

Considerato che il Patto per il lavoro rappresenta un atto di responsabilità collettiva tra le parti firmatarie con l'obiettivo primario di portare l'Emilia-Romagna a una piena e buona occupazione, in particolare attraverso l'impegno, tra l'altro, lungo le seguenti linee d'intervento:

- territorio e lavoro, attraverso un piano per la sicurezza e la manutenzione del territorio, un piano per la casa, un piano per la mobilità e un piano per l'edilizia scolastica;

- legalità e lavoro, attraverso il contrasto a ogni tentativo d'infiltrazione nell'economia legale da parte della criminalità organizzata e alla negazione di diritti fondamentali nel lavoro, agendo su appalti, anticorruzione e gestione dei beni sequestrati e confiscati;

Visto:

- la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 recante "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" prevede l'introduzione del "Rating di legalità e Carta dei principi della Responsabilità Sociale delle imprese" e conferma l'"Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici" già previsto dall'art.13 della L.R. n.11/2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2012, n.953 con la quale è stato istituito l'elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata ai sensi dell'art.13 della L.R. n.11/2010;

Ritenuto conseguentemente opportuno:

- predeterminare i criteri di selezione degli operatori economici, sulla base dei principi di economicità ed efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, come segue:
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
 - possesso dell'attestato SOA nella categoria OG8, classifica I oppure, se non in possesso di attestazione SOA per la relativa categoria, possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10:
 - ✓ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - ✓ aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
 - ✓ disporre di adeguata attrezzatura tecnica;
- stabilire che agli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla procedura saranno assegnati punteggi secondo i seguenti criteri:

1. Appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese operanti sul territorio, da dimostrarsi mediante produzione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal DM Attività Produttive del 18 aprile 2005: **punti 6**;
2. Distanza chilometrica della sede legale e/o della sede operativa, quest'ultima costituita da almeno 6 mesi, dell'operatore economico, risultante dal certificato C.C.I.A.A., rispetto alla seguente località: "Via Scoltenna, 19, 41029 Sestola (MO)", sul cui territorio è presente il luogo di esecuzione dei lavori, misurata mediante l'applicativo <https://maps.google.com/>: **punti assegnabili massimo 20** così ripartiti:
 - a) Fino a 40 km: **punti 20**
 - b) Superiore a 40 km e fino a 80 km: **punti 10**
 - c) Superiore a 80 km e fino a 100 km: **punti 5**
 - d) Superiore a 100 km: **punti 1**
3. Esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto da affidare realizzati nei 5 anni precedenti all'avvio della procedura nello specifico settore e categoria SOA, da documentare mediante la produzione di certificati di esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti competenti all'esecuzione degli interventi in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico: **punti assegnabili massimo 30** così ripartiti:
 - a) lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto degli ex Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna ora Servizi incardinati nell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - **punti 30** (max 5 punti per ogni lavoro analogo);
 - b) lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto di altre Stazioni Appaltanti operanti sul territorio nazionale con competenze in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico- **punti 6** (1 punto per ogni lavoro analogo);
4. Presenza di modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs n.231/2001 volti a prevenire la responsabilità penale degli enti - **punti 2**;
5. Iscrizione nell'elenco di merito di cui all'art.34 della L.R. n.18/2016: **punti 2**;
6. Possesso della certificazione del rating di legalità di cui al [Decreto-legge 1/2012 \(Art. 5 ter - Rating di legalità](#)

delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 **punti 2;**

7. Possesso della certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alla norma OSHAS 18001: **punti 2;**

8. Possesso della certificazione della responsabilità sociale d'impresa di cui alla norma SA 8000: **punti 2;**

9. Possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001: **punti 5;**

- stabilire che, laddove il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 20, la stazione appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno ottenuto il punteggio identico a quello del ventesimo posto;

DATO ATTO, in applicazione dei predetti criteri, di svolgere la suddetta procedura negoziata avendo cura di adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 s.m., sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;

Dato atto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. Manovra correttiva), convertito dalla

legge n. 96/2017, la scrivente Agenzia è tenuta ad applicare il meccanismo dello "Split Payment", disciplinato dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e dal DM 23/1/2015;

Atteso che:

- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica **EYMGY4**;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione d'impegno di spesa per un ammontare di € 80.000,00 nell'anno di previsione 2018, relativi alla procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. 118/2011, che si allega quale parte integrante e sostanziale, i lavori avranno la durata di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;

Atteso che:

- è stato accertato che i termini e le previsioni di realizzazione dell'intervento sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U28010	11	01	U.2.02.03.06.000	03.2	8	2020306000	F99H17000070002	3	3

Richiamate:

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136";
- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10/06/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art.4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16/06/2011 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia - Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Bilancio, Pianificazione Finanziaria e Risorse per lo Sviluppo in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

Attestato che la sottoscritta Dirigente, Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza nonché Responsabile Unico del Procedimento, responsabile dell'istruttoria, della decisione e dell'esecuzione del contratto, per quanto di diretta e personale competenza e relativamente alla fase attuale del procedimento non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi e obbligo di astensione descritti dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e 7 della DGR 421/2014;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto altresì che i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori e i funzionari estensori non si trovano, relativamente alla fase attuale, nelle situazioni di conflitto di interessi e obbligo di astensione descritti dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e 7 della DGR 421/2014, come da dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo n. 9/2018 del 05.03.2018 redatto dal Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, sede di Modena, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, relativo all'appalto di lavori di:

"OPCM 3850/10 - OCDPC 84/13 e 279/15 - Cod. 12818 - Interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le località Sasso Cervaro e Case Patarozzi nei comuni di Sestola e Pavullo nel Frignano (MO)", CUP: F99H17000070002, per un importo complessivo a finanziamento di € 80.000,00, composto dagli elaborati di rito così ripartito:

- | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----------|
| A1) | Importo lavori a base | €. | 63.382,46 |
| | d'asta: | | |

A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	623,80
A)	Totale a base d'appalto:	€.	64.006,26
B1)	I.V.A. 22% su A:	€.	14.081,38
B2)	Premio per polizza assicurativa verificatore (premio minimo):	€.	300,00
B3)	Premio per polizza assicurativa progettisti (premio minimo):	€.	300,00
B4)	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016 (1,6%)	€	1.024,10
B5)	Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 co. 4 del D.Lgs 50/2016 (0,4%)	€	256,03
B6)	Contributo ANAC	€	30,00
B5)	Arrotondamento	€.	2,23
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	€.	15.993,74
	Totale progetto:	€.	80.000,00

- 2) di provvedere alla richiesta del Codice Identificativo Gara mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gara (SIMOG) dell'ANAC;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016, la sottoscritta Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- 4) di dare atto che l'intervento di cui al precedente punto 1) non è assoggettato alla procedura di verifica (screening) e di V.I.A., come previsto negli artt. 4 e 4bis della L.R. 9/99 e s.m. e i.;
- 5) di dare atto che l'intervento di cui al precedente punto 1) non risulta ricadere in zona SIC o ZPS e, pertanto, non è soggetto alla specifica disciplina;
- 6) di individuare, quale procedura di scelta del contraente, la

procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- 7) di dare atto che verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs.n.50/2016;
- 8) di approvare lo schema dell'avviso di indagine di mercato che verrà pubblicato, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse, sul sito della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - sottosezione Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza - sottosezione Avvisi, bandi e inviti all'indirizzo web: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-contratti/serv-coord-progrspeciali/avvisi-bandi-e-inviti>;
- 9) di dare atto che la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato avverrà, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 9, e art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente e nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori per un termine non inferiore a 15 giorni;
- 10) di dare atto che, fermo restando il necessario possesso da parte degli operatori economici dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari:
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
 - possesso dell'attestato SOA nella categoria OG8, classifica I oppure, se non in possesso di attestazione SOA per la relativa categoria, possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10:
 - ✓ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - ✓ aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

✓ disporre di adeguata attrezzatura tecnica;

11) agli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla procedura saranno assegnati punteggi secondo i seguenti criteri:

A. Appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese operanti sul territorio, da dimostrarsi mediante produzione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal DM Attività Produttive del 18 aprile 2005: **punti 6;**

B. Distanza chilometrica della sede legale e/o della sede operativa, quest'ultima costituita da almeno 6 mesi, dell'operatore economico, risultante dal certificato C.C.I.A.A., rispetto alla seguente località: "Via Scoltenna, 19, 41029 Sestola (MO)", sul cui territorio è presente il luogo di esecuzione dei lavori, misurata mediante l'applicativo <https://maps.google.com/>: **punti assegnabili massimo 20** così ripartiti:

➤ Fino a 40 km: **punti 20**

➤ Superiore a 40 km e fino a 80 km: **punti 10**

➤ Superiore a 80 km e fino a 100 km: **punti 5**

➤ Superiore a 100 km: **punti 1**

C. Esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del contratto da affidare realizzati nei 5 anni precedenti all'avvio della procedura nello specifico settore e categoria SOA, da documentare mediante la produzione di certificati di esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti competenti all'esecuzione degli interventi in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico: **punti assegnabili massimo 30** così ripartiti:

□ lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto degli ex Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna ora Servizi incardinati nell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - **punti 30** (max **5** punti per ogni lavoro analogo);

□ lavori analoghi (medesima categoria SOA) eseguiti per conto di altre Stazioni Appaltanti operanti sul territorio nazionale con competenze in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico- **punti 6** (1 punto per ogni lavoro analogo);

D. Presenza di modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs n.231/2001 volti a prevenire la responsabilità penale degli enti - **punti 2;**

- E.** Iscrizione nell'elenco di merito di cui all'art.34 della L.R. n.18/2016 **punti 2;**
- F.** Possesso della certificazione del rating di legalità di cui al [Decreto-legge 1/2012 \(Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese\)](#) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 **punti 2;**
- G.** Possesso della certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alla norma OSHAS 18001 **punti 2;**
- H.** Possesso della certificazione della responsabilità sociale d'impresa di cui alla norma SA 8000 **punti 2;**
- I.** Possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001 **punti 5;**
- 12) di dare atto che saranno invitati alla procedura gli operatori economici che, a seguito dell'assegnazione dei predetti punteggi, si saranno collocati nelle prime 20 posizioni; qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a 20 la stazione appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno ottenuto il punteggio identico a quello del ventesimo posto;
- 13) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alle prenotazioni della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul Capitolo **U28010** "Spese in conto capitale per lavori di ripristino finanziati con le risorse residue provenienti dalla chiusura della C.S. 5418 (OPCM 3850/2010) per l'attuazione degli interventi necessari al superamento delle criticità dovute alle avversità atmosferiche dell'ultima decade di dicembre 2009 e primi giorni di gennaio 2010" del bilancio gestionale 2018-2020 anno di previsione 2018, dell'Agenzia Regionale, che presenta la necessaria disponibilità al n. **23** la spesa, di € 80.000,00 approvato con D.G.R. n. 2135/2017;
- 14) di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, le procedure fissate con D.Lgs 50/2016, dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e schema di contratto d'appalto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e nei relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento e che si conservano agli atti del Servizio;
- 15) di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ed alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle

disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

16) di dare atto che ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. **CUP: F99H17000070002**;

17) di dare atto che:

- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, i lavori avranno la durata di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Mis-sione	Pro-gramma	Codice Economico	COFOG	Trans-azioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U28010	11	01	U.2.02.03.06.000	03.2	8	2020306000	F99H17000070002	3	3

18) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 1, comma 32 della L.n. 190/2012 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 93/2018 e n. 486/2017.

RITA NICOLINI



**AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA
Sede di MODENA**

DELIBERA G.R. n. 1480/17

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA' DETERMINATASI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NELL'ULTIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2009 E NEI PRIMI GIORNI DEL MESE DI GENNAIO 2010

Codice intervento: 12818

Interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le località Sasso Cervaro e Case Patarozzi nei comuni di Sestola e Pavullo nel Frignano (MO)

Importo €. 80.000,00

CUP: F99H17000070002

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011

Consegna lavori presunta: giugno 2018

Durata complessiva dei lavori: 60 gg

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale di lavori in economia per gli stati di avanzamento: € 50.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia.

ANNUALITA' (1)	N° STATI AVANZAMENTO E/O SALDO	IMPORTO PAGAMENTI PREVISTI (al lordo I.V.A)
ANNO 2018		€ 78.087,64
ANNO 2019		
ANNO 2020		

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato al progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Rita Nicolini
documento firmato digitalmente



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA

**DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1480 DEL 10.10.2017
CODICE INTERVENTO N. 12818**

Titolo intervento: Interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le località Sasso Cervaro e Case Patarozzi

Importo del finanziamento: € 80.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

3.a) Capitolato speciale d'appalto Norme Amministrative

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

~~Geom. Alberto Barani
(responsabile del progetto)~~

Ing. Monja Rivoli
(collaboratore alla progettazione)

Data, 29/01/2018

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Rita Nicolini)

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che nel prosieguo assumerà la denominazione di Codice;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore e che nel prosieguo assumerà la denominazione di Regolamento;
- il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che nel prosieguo assumerà la denominazione di Capitolato generale;
- la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e le coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e ss.mm.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i..

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste in interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le località Sasso Cervaro e case Patarozzi in comune di Sestola.. L'intervento riguarda essenzialmente:

- Realizzazione di difesa spondale e consolidamento della sponda in destra idraulica realizzata in conglomerato cementizio ciclopico;

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisoriale, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

<i>Importi in Euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b</i>
		Importo lavori, compresi costi della manodopera (art. 23, comma 16 del Codice)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	TOTALE
1		63.382,46	623,80	64.006,26
	IMPORTO TOTALE			64.006,26

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a), dedotto del ribasso percentuale offerto e aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui al comma 1, punto 1, colonna b); alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3. L'importo contrattuale è comprensivo dei costi della manodopera ai sensi di quanto previsto al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10.

4. La contabilizzazione dei contratti a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara.

5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i servizi, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

7. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto è stipulato a misura in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo del Codice.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità al suo allegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni (breve descrizione)	Categoria	Classifica	Importo complessivo costi della manodopera e oneri sicurezza (Euro)	Oneri sicurezza	Incidenza % manodopera ⁽ⁱ⁾
Realizzazione difesa spondale	Prevalente	OG 8	64.006.26	623,80	20,11

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella "A", allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono allegati del contratto d'appalto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:
 - a) il presente capitolato speciale di appalto (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
 - b) elenco prezzi unitari;
 - c) il computo metrico estimativo (ex art. 32 comma 14-bis del Codice);
2. Fanno parte del contratto d'appalto, e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente uniti al medesimo, debitamente firmati ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - d) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008;
 - f) il piano operativo di sicurezza;
 - g) il cronoprogramma;
 - h) le polizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i.;
 - il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
 - il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice;
 - le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La stipula del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore in sede di gara dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. I lavori saranno consegnati dopo l'adozione della determina di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di spesa.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, prima dell'adozione della determina di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di spesa, alla consegna anticipata dei servizi o parte degli stessi prima della formale stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 previo accertamento da parte del RUP dell'essenzialità di procedere all'esecuzione del contratto derivante dalla necessità di non incorrere in uno stato di pregiudizio della pubblica incolumità delle persone e dell'integrità dei beni (art.163 D.Lgs.50/2016 s.m.).

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sesanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come meglio specificato nel cronoprogramma.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali variazioni si farà riferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.
4. La stazione appaltante non è responsabile dei lavori eventualmente eseguiti oltre il predetto termine di cui al comma 1.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
2. Si applica l'art. 107 del Codice.
3. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
4. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 16- Penali in caso di ritardo

1. In applicazione del comma 2 dell'art. 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale dello **0,5 per mille** dell'ammontare contrattuale;
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore predispose e consegna, prima dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1. L'impresa non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore l'impresa ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).
5. L'affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore del contratto dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento da parte del RUP dell'effettivo inizio dei lavori, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Art. 21 - Pagamenti

1. L'impresa ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga la cifra di € 50.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di cui al successivo comma 2; fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato regolare esecuzione, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 co.5-bis del Codice.
3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:
 - il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), come previsto dal comma 1 dell'art. 113-bis del Codice;
 - il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d'appalto che verrà stipulato fra le parti;
- il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d'appalto che verrà stipulato fra le parti in applicazione del comma 3 dell'art. 113-bis del Codice;
- 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
- 5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fa riferimento all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.
- 6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.
2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni

1. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12.3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.
2. Si applica l'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione dell'importo della cauzione definitiva. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. I massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- a copertura dei danni ad impianti ed opere **pari all'importo contrattuale** (compresa I.V.A.)
- per danni ad impianti ed opere preesistenti **Euro 100.000,00.**
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori **Euro 500.000,00.**

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto conforme al modello tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del decreto legislativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili

1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei o mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione), 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).
2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia dall'art. 105 (Subappalto) del Codice.
3. I richiami dell'articolo "Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza" a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non espressamente citate.

Art. 29 – Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre

2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili), al quale si richiede di allegare gli attestati di formazione oltre all'elenco dei macchinari utilizzabili in cantiere.

2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 – Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.
2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

Art. 31 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
5. L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori apposite clausole risolutive espresse, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, con la quale l'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010.

Art. 32 – Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la soc. Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e controversie

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente, in applicazione del comma 6-bis del Codice.

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;
 - j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k. mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;

- l. mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016;
 - m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.
2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.
 3. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 6. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 7. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'affidatario e in contraddittorio con il medesimo
 8. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale

1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procederà in contraddittorio con l'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, l'ultimazione verrà certificata dalla Direzione Lavori in doppio originale.
2. Per l'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, si procederà come previsto dal comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.
3. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui al D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- e) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- f) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- h) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del certificato di regolare esecuzione;
- j) le vie di accesso al cantiere;
- k) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- l) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.)

3. E' a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

4. L'affidatario deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 40 – Subaffidamenti e Patto di integrità

1. I subaffidamenti di cui all'art. 105, comma 2, terzultimo periodo D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.163/2010.

2. L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento;

<p style="text-align: center;">PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE</p>
--

Vedi l'allegato "Norme e prescrizioni Tecniche"

TABELLA
«A»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori		In Euro	In %
1				
2				
3				
4				
	4a		(*)	(*)
	4b			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	11a			
	11b			
	11c			
12				
13				
14				
	14a			
	15b			
15				
16				
17				
	<i>Parte 1 - Totale lavori A MISURA</i>		63.382,46	
18				
19				
20				
	<i>Parte 2 - Totale lavori</i>		63.382,46	
a)	Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1 + 2)			
1				
2				
	<i>Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA</i>		623,80	
3				
4				
5				
	<i>Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO</i>			
6				
7				
	<i>Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza</i>		623,80	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)			
	TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)		64.006,26	

TABELLA «B» - MODELLO DI CARTELLO INDICATORE



AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Ente appaltante: **AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA**

Fonte di Finanziamento:

Progetto esecutivo:

LAVORI DI: *Interventi di ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale a protezione della strada comunale Fondovalle Scoltenna tra le località Sasso Cervaro e Case Patarozzi*

CODICE:

IMPORTO COMPLESSIVO €:

Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza n. ____ del ____

Progettista:

Direttore dei lavori:

Direttore Operativo:

Ispettore di Cantiere:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza sul cantiere
in fase esecutiva:

Durata stimata in uomini/gg.:

Notifica preliminare in data:

Responsabile Del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO:

€ 80.000

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

€

ONERI PER LA SICUREZZA:

€

IMPORTO DEL CONTRATTO:

€ _____ Euro)

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ____ %

Aggiudicazione:

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_:

_____, classifica _____ .000)

_____, classifica _____ .000)

_____, classifica _____ .000)

direttore tecnico del cantiere: _____

Data di Consegna:

Tempo Contrattuale:

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso **SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMI SPECIALI E PRESIDII DI COMPETENZA**

telefono: _____ fax: _____ E-mail: _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPC/2018/860

IN FEDE

Gloria Guicciardi